



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/08/2012

ADDI' 06/08/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 397

Oggetto:

Decreto Legislativo n.61/2010, articolo 6, comma 8. Istituzione dell'elenco regionale della menzione "Vigna".



397 - 6 AGO. 2012 R

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali;

VISTO la Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Reg. CE n. 1234/2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regg. CE n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i Regg. CE n. 2392/1986 e n. 1493/1999;

VISTO il Reg. CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità applicazione del reg. CE n. 479/2008 del consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. CE n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il reg. CE 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Reg. CE n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Reg. CE n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Reg. CE 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto riguarda la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;



397 - 6 AGO. 2012 *mu*

RITENUTO necessario definire l'elenco positivo delle menzioni "vigna" che potranno essere rivendicate per ciascun vino a Denominazione Protetta prodotto sul territorio regionale, a partire dalla campagna vendemmiale 2012/2013, così come previsto dall'articolo 6, comma 8 del Decreto Legislativo n. 61 dell' 8 aprile 2010;

RITENUTO necessario istituire l'elenco regionale delle menzioni "Vigna" e dotarsi di idonee procedure attuative per la sua gestione come dettagliate nell'allegato A) al presente atto;

RITENUTO di approvare l'allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, concernente : "Procedure attuative per la gestione dell'elenco regionale delle menzioni vigna";

all'unanimità

### DELIBERA

in conformità con le premesse

- di istituire l'elenco positivo delle menzioni "vigna" che potranno essere rivendicate per ciascun vino a Denominazione Protetta prodotto sul territorio regionale, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2012/2013, così come previsto dall'articolo 6, comma 8 del Decreto Legislativo n. 61 dell' 8 aprile 2010;
- di approvare le "Procedure attuative per la gestione dell'elenco regionale delle menzioni vigna", contenute nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet regionale.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI

IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 07 AGO. 2012



Allegato A

PROCEDURE ATTUATIVE PER LA E GESTIONE DELL'ELENCO REGIONALE DELLE  
MENZIONI "VIGNA"

(Art. 6, comma 8 del decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61)



Il Decreto Legislativo n.61/2010 all'art. 6, comma 8, definisce che:

*"La menzione <Vigna> o i suoi sinonimi, seguiti dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 del citato d.lgs 61/2010 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012"*

1. Menzione "Vigna"

La definizione contenuta nel d.lgs consente di usare, nella presentazione e nella designazione di vini a DOP, come menzione "Vigna":

- il toponimo
- il nome tradizionale


riferibili alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve che, coltivate e vinificate secondo le prescrizioni contenute nei relativi disciplinari di produzione, ma in ogni caso vinificate separatamente, danno luogo a un determinato vino a DOP, che si fregia appunto di tale menzione.

1.1. Il toponimo

Con toponimo si intende il nome proprio del luogo, come desumibile da documentazione cartografica ufficiale. Considerando che quasi sempre il toponimo non ha dei confini topografici o cartografici precisi e, considerata l'elevata frammentazione fondiaria del territorio regionale, non è escluso che lo stesso toponimo possa essere utilizzato da più produttori e per più vini DOP.

1.2. Il nome tradizionale

Con nome tradizionale si intende un nome generico attribuito tradizionalmente, o comunque per un periodo sufficientemente lungo, dai produttori dell'area vitata della relativa "vigna". In particolare secondo le indicazioni del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in analogia alle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle menzioni tradizionali (articolo 35 par 2 del Reg. (CE) 607/2009), il riconoscimento di una consuetudine d'uso e di riconoscibilità del prodotto mantenuta nel tempo comporta l'uso continuativo del termine per almeno 5 anni. Il nome tradizionale per la sua natura può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP.



## 2. Elenco regionale delle menzioni "Vigna"

L'elenco regionale delle menzioni "vigna", con la specificazione se la menzione è riferita a un toponimo o a un nome tradizionale, è costituito ed integrato sulla base di domande compilate dai produttori interessati, redatte secondo il Modello A, che devono essere presentate dai produttori entro la data del 30 giugno di ogni anno, qualora non già presenti nell'elenco regionale.

Solo in seguito all'esito positivo dell'istruttoria delle domande di cui sopra, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti, la menzione "vigna" verrà inserita nell'elenco regionale mediante opportuna determinazione a cura della Direzione Regionale Agricoltura.

Nella rivendicazione delle produzioni i produttori possono utilizzare, nel rispetto delle vigenti norme del settore vitivinicolo ed, in particolare, di quelle relative alla rivendicazione delle produzioni e all'etichettatura e presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo, solo le menzioni "vigna" seguite dal toponimo o nome tradizionale comprese all'interno di tale elenco.

## 3. Norme transitorie

Limitatamente all'annata 2012/2013, le domande avanzate dai produttori di cui al punto 2. potranno essere presentate entro il 30 settembre 2012.

Direzione Agricoltura  
Via R.R. Garibaldi n.7  
00145 ROMA

RICHIESTA DI INSERIMENTO DI MENZIONE "VIGNA" NELL'ELENCO REGIONALE

Io sottoscritto \_\_\_\_\_  
legale rappresentante dell'azienda \_\_\_\_\_  
con sede in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
(città) \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_ CUA \_\_\_\_\_

Chiedo, nell'ambito della

- DOCG \_\_\_\_\_
- DOC \_\_\_\_\_

l'inserimento della sotto indicata menzione "Vigna" nelle'elenco regionale, di cui all'art.6, comma 8, del d.lgs n. 61/2010

MENZIONE : "VIGNA \_\_\_\_\_", nel  
territorio del Comune di \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_,  
sulla base di (*barrare l'opzione interessata*)

: TOPONIMO (*allegare documentazione cartografica*), insistente sulle seguenti particelle

Comune	Foglio	Particella

NOME TRADIZIONALE (*allegare documentazione probante: es. etichette, registri,.....*)

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA' (art. 38 DPR 445/2000)

